



Copia

COMUNE DI GUARENE

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16

OGGETTO:

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaquattro addì ventitre del mese di aprile alle ore diciannove e minuti quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CRAVANZOLA EMILIO - Sindaco	Sì
2. BOFFA CARLA - Vice Sindaco	Sì
3. MORELLO EZIO - Consigliere	Sì
4. ANSELMO MARINELLA - Assessore	Sì
5. PELASSA MICHELE - Consigliere	Sì
6. BUSSI ROBERTO - Consigliere	Sì
7. ROATTINO MARIO - Consigliere	Sì
8. OCCHIENA UGO - Consigliere	No
9. BORIO ENZO - Consigliere	Sì
10. NASO ENZO - Consigliere	Sì
11. BONGIOVANNI ADRIANO - Consigliere	Sì
12. TARDITI OSVALDO - Consigliere	No
13. BATTAGLINO GIORGIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor DI NAPOLI D.SSA ANNA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CRAVANZOLA EMILIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono presenti in aula gli Assessori esterni ARTUSIO e DELLAPIANA.

Il Sindaco riferisce che:

in data 14 aprile 2004 la bozza del regolamento in oggetto, proposta dalla Commissione Agricoltura e predisposta dall'Ufficio di Segreteria in collaborazione con l'Ufficio Agricoltura, è stato consegnato ai Consiglieri comunali; pertanto, qualora ogni Consigliere l'abbia esaminato, sarebbe opportuno procedere solamente alla lettura degli oggetti degli articoli e ad una breve esposizione dei punti più importanti della stessa.

Data breve lettura degli oggetti degli articoli e sintetica esposizione degli argomenti più rilevanti della bozza di regolamento sopra citato si propongono le seguenti modificazioni :

- Sostituire all'art.8 la parola " aventi diritto" con quella di "proprietari"
- Aggiungere all'allegato "A" la frase " a filare unico" al punto 1, dopo la parola "a bosco" ed al punto 2 dopo la parola "pioppi"

Si dichiara aperta la discussione

A conclusione della stessa .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Con provvedimento in data 28 Giugno 1933 e s.m.i. ed approvato dalla GPA di Cuneo con decisione 16.08.1933 n. 2888, è stato adottato dal Podestà di questo Comune il vigente regolamento di "Polizia Rurale".

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità.

Il Regolamento di Polizia rurale in vigore è vetusto; pertanto occorre adeguarlo alle disposizioni normative vigenti ed all'evoluzione delle esigenze del Comune e della sua Comunità;

L'adozione del nuovo Regolamento proposto è in sintonia con i Comuni limitrofi e, quindi ha lo scopo di evitare disparità di trattamento e di uniformare le regolamentazioni nei confronti di operatori e situazioni spesso confinanti, ottenendo, infine, attraverso il rispetto delle regole facenti parte del regolamento, la crescita di una mentalità civile diffusa in tutti gli ambienti rurali.

Esaminata la bozza di regolamento comunale proposta dalla Commissione Agricoltura e predisposta dall'Ufficio di Segreteria in collaborazione con l'Ufficio Agricoltura, con le modificazioni sopra citate apportate alla stessa

Ritenuta meritevole di approvazione;

Viste le seguenti fonti normative: legge 18 giugno 1931 n. 987, R.D. 12 ottobre 1933 n. 1700 e modificate con R.D. 2 dicembre 1937 n. 2504, Regolamento di Polizia Veterinaria 08 febbraio 1954 n. 320, circolare n. 55 del 05 giugno 1954 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, D.lgs



COMUNE DI GUARENE

Provincia di Cuneo

SERVIZIO AGRICOLTURA

BOZZA

REGOLAMENTO

POLIZIA RURALE



Titolo I - GENERALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Limiti e ambito di competenza

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale del Roero.

Art. 2 - Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità.

L'adozione di tale Regolamento, in sintonia con i Comuni limitrofi, ha lo scopo di evitare disparità di trattamento e di uniformare le regolamentazioni nei confronti di operatori e situazioni spesso confinanti.

Scopo finale è quello di ottenere, attraverso il rispetto delle presenti regole, la crescita di una mentalità civile diffusa in tutti gli ambiti rurali.

Art. 3 - Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto, dagli ufficiali e dagli agenti della Polizia Municipale nonché dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, Pubblica Sicurezza, dal Corpo Forestale dello Stato e della Regione, per le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 4 – Provvedimenti di Polizia Rurale

Il Sindaco e i Funzionari comunali possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, in forza delle competenze loro attribuite dalle leggi, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni e al ripristino dello stato dei luoghi.

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, ai sensi delle disposizioni vigenti, oltre le indicazioni dei soggetti cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato all'adempimento, le disposizioni legislative o regolamenti di base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

Titolo II - RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI

Art. 5 – Passaggio sui fondi privati

E' proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti o ripari, salvo i casi previsti dall'art.843 del C.C.. E' vietato l'ingresso nei fondi altri comunque recintati e delimitati a norma dell'art.637 del C.P., eccetto il passaggio su strade viottoli e sentieri purchè non vengano danneggiate le colture in atto.

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù acquisita o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

Il diritto di passaggio per fondi altrui non deve eccedere la forma prevista per la servitù legittimamente acquisita o il permesso ottenuto dal proprietario. Non si dovrà cioè deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, né sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso solo ai pedoni.

Art. 6 Passaggio su fondi comunali

E' vietato il passaggio sui terreni comunali o la realizzazione di opere senza autorizzazione. E' pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e

con le strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente avvisato il Sindaco ed averne ottenuta l'autorizzazione.



Art. 7 – Sentieri panoramici

La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza da parte dei turisti in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma scritta dall'Ente previa l'acquisizione in forma scritta dell'autorizzazione al passaggio da parte del proprietario dei fondi.

Qualora, invece, la realizzazione dei sentieri panoramici venga effettuata su iniziativa dell'Amministrazione comunale o di altri Enti Pubblici e preveda il passaggio solo su aree già destinate alla circolazione (strade comunali, vicinali, interpoderali), l'Amministrazione provvederà con apposita deliberazione l'approvazione dei percorsi.

I proprietari dei fondi sono responsabili di tutte le attività agricole condotte sul fondo comprese le aspersioni di antiparassitari e di sostanze contro le erbe infestanti e di tutte quelle operazioni che possono in qualche modo causare danno a coloro che percorrono tali sentieri.

Art. 8 - Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago

E' vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati con cavalli, veicoli, motocicli e motori in genere senza specifico consenso dei proprietari.

Art. 9¹ - Sciami di api

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciame di api dei propri alveari su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.

Con richiamo alle disposizioni dell'articolo 924 del Codice Civile, gli sciame scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciame non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

Art. 10 - Appropriazione di prodotti

Con richiamo al Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di Polizia Giudiziaria o ad altri incaricati del servizio di Polizia Rurale.

Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura su fondo altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi.

I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

E' vietato recuperare le nocchie dilavate dai temporali e finite su fondi di confine senza esplicita autorizzazione del proprietario del terreno sul quale si sono depositate.

E' permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto. Tuttavia questi può vietare tale possibilità mediante apposizione, sul limite della sua proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile e continuata uno dell'altro.

Art. 11 - Controllo su appropriazione dei prodotti

Gli incaricati del servizio di Polizia Rurale quando sorprendano in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra e

che non siano in grado di giustificare la provenienza possono accompagnarle ai competenti uffici Municipali per gli accertamenti del caso, fermo restando gli obblighi derivanti loro dalla legge con riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale.

Analogo provvedimento possono assumere, specialmente al tempo dei raccolti, nei confronti di coloro che, dando sospetto di furto, si trovino a vagare per la campagna.

Titolo III - PASCOLO, CACCIA, PESCA

Art. 12 - Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti o provochi pericolo ai veicoli di ogni genere in transito.

Nelle ore notturne, il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art. 13 – Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre il preventivo consenso del proprietario.

Art. 14 – Pascolo abusivo

Fermo restando le disposizioni di cui agli articoli 843 comma 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 15 - Attraversamento di centro abitato

Fermo restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 16 – Bestiame a soccida

Chiunque assume bestiame forestiero a soccida, deve informare l'ufficio veterinario, denunciando la specie e il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

Art. 17 - Caccia e pesca

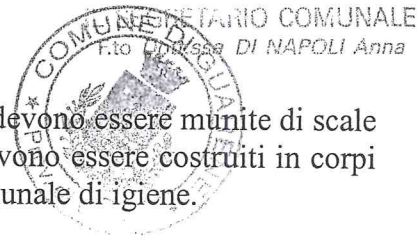
L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.

Titolo IV - COSTRUZIONI E CASE RURALI

Art. 18 - Costruzione dei fabbricati rurali

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico - edilizia ed igienico - sanitaria.

Le case rurali e le attinenze, situate in prossimità di delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata in modo da evitare danno alle strade.



Art. 19 – Igiene dei fabbricati rurali

Le case rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia e devono essere munite di scale fisse. I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene.

Art. 20 - Prevenzioni antincendio

Le abitazioni devono essere costruite in materiali idonei.

I fienili devono essere disposti ad adeguata distanza dalle case rurali.

Art. 21 - Depositi di esplosivi ed infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano tale materia.

Art. 22 - Acque piovane e non

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque d'uso domestico provenienti dai pozzi, cisterne, ecc.

E' vietato tenere stillicidi e disperdere acque di scarico in fossi aperti o di creare ristagni in fondi confinanti. Queste opere devono essere conformi alle norme d'igiene e sanità previste dalla legge.

Art. 23 - Stalle e concimaie

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere autorizzati, previo parere del servizio d'igiene pubblica, in aperta campagna a conveniente distanza da corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo. Restano ferme per gli allevamenti le disposizioni vigenti in materia di industrie insalubri di 1° classe.

Art. 24 - Annaffiamento con acque luride

E' proibito annaffiare per aspersione gli ortaggi e le altre colture con pozzo nero, con colaticcio, con acque luride od inquinante.

Art. 25 - Cani da guardia

I cani da guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma devono essere o custoditi con apposita recinzione o assicurati ad idonea catena.

Le piccole attrezzature di riparo dei cani da guardia e lo spazio di movimento dei cani stessi debbono essere alla distanza minima di metri 5 dal confine delle proprietà vicine.

Art. 26 - Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato un uso diverso dall'abbeveraggio.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

Titolo V - FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI, RAMI E SPONDE

Art. 27 - Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Art. 28 - Distanze per fossi, canali e alberi

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi è necessario attenersi a quanto previsto dall'allegato "A" al presente regolamento.

Art. 29 - Regimazione delle acque

E' necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo.

Per evitare ristagno dell'acqua, questi dovranno sfociare nei rivi o nelle scarpate, previo accordo con i proprietari.

E' proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

Secondo le norme del Codice civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni od altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante. Queste opere vanno concordate con i confinanti anche se danno il loro consenso per l'attraversamento della proprietà non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

I terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Art. 30 - Spurgo e pulizia fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali che servono per l'accesso alle proprietà limitrofe devono essere spurgati dai proprietari.

Art. 31 - Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

Inoltre sono tenuti a mantenere i condotti di acqua e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade.

I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali, hanno l'obbligo altresì di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente le piccole porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o comunque il materiale che per colpa loro ivi sia franato. In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di che per esso,

il Comune potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 32 - Lavorazioni del terreno

I frontisti con strade pubbliche, vicinali o di altro uso pubblico non possono lavorare il terreno dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso lo spazio per creare la regolare capezzagna possibilmente inerbita, per volgere l'aratro ed i mezzi meccanici senza provocare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi. Inoltre, dovendo provvedere all'impianto di nuovi vigneti o il reimpianto di esistenti su appezzamenti situati lungo strade pubbliche comunali o di grado superiore (provinciali, statali) tra il fondo coltivato ed il ciglio della strada deve essere rispettata la distanza minima di metri 3 (tre).

Gli impianti già esistenti all'entrata in vigore della presente norma che, rispetto alle strade, siano ad una distanza inferiore a metri 3 (tre), sono tollerati. Qualora gli impianti recassero danni ai fossi o alle strade i proprietari degli stessi dovranno asportare le viti per rispettare la distanza di metri 3 (tre) prevista dalla norma. Viene concesso il tempo di anni 2 (due) dall'entrata in vigore del presente regolamento per adempirvi.

Art. 33 - Canali ed opere consortili

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso. In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

Art. 34 - Dilavamento superficiale acque piovane

I proprietari ed i conduttori dei vigneti (in particolare quelli impiantati a rittochino) e degli altri coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni alle proprietà e alle strade sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità.

Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrattamenti alla collettività.

Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera sconsiderata ed i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo (salvo i casi di eventi meteorici di eccezionale portata), i proprietari ed i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.

Titolo VI - MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA

Art. 35 - Difesa contro le malattie delle piante.

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

1. Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931 n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;
2. Salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931 n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933 n. 1700, e modificate con R.D. 02 dicembre 1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ed altri comunque interessati all'azienda, di

- denunciare all'Autorità Comunale, al competente Servizio Regionale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
3. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Nella lotta contro i parassiti della vite e degli alberi da frutto dovranno essere utilizzati principi attivi la cui tossicità per l'uomo non sia tale da creare gravi danni e pericoli per la popolazione, oltre che agli operatori agricoli, i quali comunque dovranno assumere ogni precauzione al fine di minimizzare i pericoli di inquinamento dell'ambiente e diffusione nociva per piante, animali e persone. L'eventuale lotta contro le erbe infestanti, deve essere condotta con principi attivi la cui tossicità non possa recare danni ad animali e persone.

Art. 36 - Danni da deriva

Nell'eventualità di danni causati da deriva per qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici e degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere l'indennizzo in base alle norme vigenti.

Art. 37 - Cartelli per trattamenti velenosi

Gli agricoltori che, a scopo di protezione delle colture, eseguano trattamenti con sostanze velenose o spargano esche avvelenate, qualora le sostanze possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, dovranno sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

Art. 38 - Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni

I trattamenti con presidi sanitari debbono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia. I trattamenti antiparassitari effettuati con atomizzatori devono rispettare idonee distanze dalle abitazioni, in modo tale da non interessare le stesse.

In prossimità delle abitazioni è inoltre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti durante le giornate di vento.

Art. 39 - Contenitori di antiparassitari

Non è consentito abbandonare all'aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere. Gli stessi dovranno essere conservati, stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Art. 40 - Residui di coltivazione

Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piralide del Granoturco, i tutoli e i materiali residui del Granoturco che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere distrutti entro il mese di Febbraio dell'anno successivo alla coltivazione.

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni della Metcalfa pruinosa e di altri parassiti, i residui delle potature dei tralci dei vigneti, devono essere adeguatamente eliminati con sminuzzamento e relativo interrimento, oppure con asportazione dai vigneti per altri usi.

Art. 41 - Terreni ingerbiditi e vigneti incolti

In caso di terreni gerbiditi e/o boschi cedui, ivi compresi le aree inserite nel P.R.G.C. come fabbricabili, i proprietari degli stessi dovranno mantenere una fascia di rispetto di almeno metri 10 (dieci) dal limite delle proprietà dei confini e dal ciglio delle strade comunali e vicinali. Se a tale operazione non provvedono i proprietari medesimi i conduttori degli

appezzamenti confinanti possono con diffida, invitare gli interessati a pulire il terreno incolto. Qualora questi non provvedano entro i 30 giorni successivi, il comune potrà eseguire la pulizia dello stesso, ponendo a carico del proprietario del fondo gerbidito le spese sostenute. Previa perizia asseverata di un esperto in materia, è fatto obbligo ai proprietari di estirpare vigneti incolti che, non essendo trattati, sono focolai di gravi infezioni (Oidio, Peronospora, ecc.) anche a notevoli distanze. Qualora i proprietari non provvedano ad effettuare i lavori suindicati , il Comune potrà eseguire lo stirpo addebitando le spese al proprietario. Qualora un vigneto sia mantenuto nello stato di incolto per più di cinque anni, il Comune può avviare la pratica di esproprio gratuito del diritto di reimpianto relativo alla superficie di tale vigneto. Il proprietario del terreno a vigneto incolto il cui diritto è stato espropriato non ha diritto a nessun risarcimento.

Titolo VII - MALATTIE BESTIAME E TRASPORTO LETAME

Art. 42 - Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusa degli animali o sospetto di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 08 febbraio 1954 n. 320 e nella circolare n. 55 del 05 giugno 1954 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.

Art. 43 - Malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusa, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria cui sia fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà procedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari o i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dal competente Servizio Veterinario.

Art. 44 - Animali morti

La distruzione degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni vigenti.

Art. 45 - Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

Art. 46 - Trasporto di letame

Per il trasporto del letame di ogni genere e per lo spurgo di pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento d'igiene e delle vigenti leggi in materia.

Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno, purchè sia contenuto in carri o rimorchi in modo da escludere ogni dispersione; deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto su strade comunali o in centri abitati.

Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di abitazioni (escluse le concimaie) ed in luoghi dove possa dare corso ad inquinamento di falde freatiche e dovrà essere sparso ed interrato nei termini di legge.

Titolo VIII - MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

Art. 47 - Transito di mezzi cingolati

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori di tali norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione in conformità a questo regolamento. Analogo divieto è fatto per i mezzi industriali cingolati.

Art. 48 - Strade interpoderali

La larghezza delle strade interpoderali deve essere carrabile e comunque non inferiore ai 3 metri. E' vietato modificare o cancellare delle strade interpoderali e vicinali senza il parere favorevole di tutti gli aventi diritto e di coloro che con le suddette opere possano avere dei danni.

Art. 49 - Strade vicinali ed interpoderali

Coloro che, transitando su strade comunali, interpoderali e vicinali in terre battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne il funzionamento a proprie spese. E' vietato altresì fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali, interpoderali o vicinali in modo da pregiudicare il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

Tutti gli utenti di strade interpoderali e vicinali sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese. La necessità di spese o di manodopera è stabilita da chi ne fa maggiormente uso. La misura della quota di concorso sarà proporzionata alle dimensioni dei terreni di ogni proprietario.

Le strade vicinali ed interpoderali debbono presentare opportune opere di regimazione delle acque.

Titolo IX - DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 50 - Colture agrarie e loro limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le specifiche norme di legge dettate per particolari colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

Art. 51 - Allevamenti

E' vietato l'allevamento o la detenzione nei centri abitati di animali particolarmente fastidiosi.

Titolo X - VINCOLO FORESTALE

Art. 52 - Forestazione

E' fatto divieto di tagliare gli alberi d'alto fusto in genere e specialmente pini, abeti, roveri, ecc. , nei boschi soggetti alle Leggi Forestali senza l'autorizzazione della Guardia Forestale.



Titolo XI - ACCENSIONE FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI

Art. 53 - Accensione fuochi

Con richiamo alle leggi vigenti non è permesso accendere stoppie, sarmenti, gerbidi o incolti lungo i cigli dei campi o dei vigneti e sui margini delle strade senza essersi assicurati che sia stato eliminato qualsiasi pericolo d'incendio. In nessun caso si possono accedere fuochi all'aperto se non a distanza di sicurezza per case, stalle, fienili, pagliai e simili. Comunque tutti i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente. I fuochi dovranno essere accesi preferibilmente nelle ore mattutine.

Art. 54 - Prevenzione incendi

E' proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi o falò per le vie e le piazze pubbliche, senza il permesso scritto delle autorità competenti.

Titolo XII - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 55 - Violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e/o dagli organi competenti in materia.

Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite con sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 7-bis del D.legs. 267/2000 e del capo I della Legge 24 novembre n.689/81

Art. 56 - Ripristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in ripristino e disporre l'esecuzione d'ufficio dei danni arrecati e delle modificazioni provocate, quando ricorrono gli estremi di cui all'art.54 Dlgs n.267/00.

Art. 57 - Omissione di ottemperanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da €.25,00 a €. 500,00.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della stessa nei casi seguenti:

- a) per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per la morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto da parte del trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è stata inflitta.

Art. 58 - Sequestro e custodia

I funzionari e gli agenti, all'atto di accettare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24/11/1981 n.689 e del D.P.R. 22/07/1982 n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro deposito.

Il relativo verbale sarà trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Titolo XIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 - Entrata in vigore

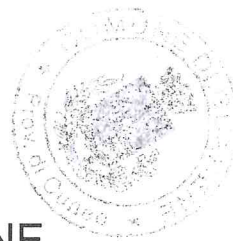
Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le disposizioni previste dallo Statuto Comunale, ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Art. 60 - Deroga

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite nel presente regolamento, ma ricade nelle disposizioni del Codice Civile.

Art. 61 - Norme generali

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile e ogni altra forma legislativa in materia.



COMUNE DI GUARENE

Provincia di Cuneo

SERVIZIO AGRICOLTURA

REGOLAMENTO POLIZIA RURALE

ALLEGATO "A"

1) LE DISTANZE DAI CONFINI DI PROPRIETA' DA OSSERVARSI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PIANTAMENTO DI ALBERI SONO STABILITI COME SEGUE:

- **Metri 18** (DICHIOTTO) per i piantamenti di alberi di alto fusto a più filari, a bosco ed a filare unico. Tale distanza deve essere rispettata anche se sono interposte strade, fossi, canali;
- **Metri 5** (CINQUE) per i piantamenti di alberi di non alto fusto quali le piante da frutto, non allevate a spalliera, compreso il nocciolo;
- **Metri 3** (TRE) per i piantamenti di arbusti, siepi e piante da frutto allevate a spalliera;
- **Metri 2** (DUE) per le viti
- **Metri 3** (TRE) per l'impianto in vivaio di piante arboree di varie specie. Le piantine o gli astoni devono essere rimosse entro tre anni dalla messa a dimora.

Sono concesse deroghe alle distanze del presente articolo a condizione che le parti convengano ad un accordo scritto.

2) LE DISTANZE DALLE STRADE COMUNALI E VICINALI DA OSSERVARSI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PIANTAMENTO DI ALBERI SONO STABILITE COME SEGUE:

- **Metri 18** (DICHIOTTO) per i piantamenti di pioppi anche a filare unico;
- **Metri 6** (SEI) per i piantamenti di alto fusto;
- **Metri 5** (CINQUE) per i piantamenti di alberi di non alto fusto quali le piante da frutto, non allevate a spalliera, compreso il nocciolo;
- **Metri 3** (TRE) per le viti, per i piantamenti di arbusti, siepi e piante da frutto allevate a spalliera;
- E' fatta salva la situazione preesistente; sarà effettuata la valutazione dell'Ufficio Tecnico di casi particolari.
- E' vietato ai sensi delle norme del "C.d.S.", eseguire piantagioni, sia pure osservando le distanze indicate precedentemente, in corrispondenza di curve stradali, incroci e bivi dove sussista scarsa visibilità.
- Le distanze sopra indicate si applicano nelle zone agricole indicate come tali dal Piano Regolatore del Comune. Restano escluse dalla disciplina le zone del centro abitato e nuclei frazionali rurali delimitate dal Piano stesso.
- E' concesso piantare arbusti, siepi e salici sui cigli franosi in modo da ostacolare lo smottamento, previa richiesta e sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

- Le piante che nascono o che crescono spontaneamente sono a disposizione del proprietario o conduttore del fondo, purché la loro posizione rispetti le medesime distanze previste per quelle messe a dimora.
- L'Amministrazione Comunale responsabile della polizia e vigilanza può esigere a tutela della sicurezza pubblica che si estirpino a spese del proprietario del fondo alberi, viti, siepi, ed arbusti che siano piantati o che crescano spontaneamente.

INDICE

Titolo I - GENERALITA' DEL REGOLAMENTO	1
Art. 1 - Limiti e ambito di competenza	1
Art. 2 - Oggetto del servizio di polizia rurale	1
Art. 3 - Organi preposti al servizio di polizia rurale	1
Art. 4 - Provvedimenti di Polizia Rurale	1
Titolo II - RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI	1
Art. 5 - Passaggio sui fondi privati	1
Art. 6 Passaggio su fondi comunali	1
Art. 7 - Sentieri panoramici	2
Art. 8 - Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago	2
Art. 9 - Sciami di api	2
Art. 10 - Appropriazione di prodotti	2
Art. 11 - Controllo su appropriazione dei prodotti	2
Titolo III - PASCOLO, CACCIA, PESCA	3
Art. 12 - Pascolo degli animali	3
Art. 13 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati	3
Art. 14 - Pascolo abusivo	3
Art. 15 - Attraversamento di centro abitato	3
Art. 16 - Bestiame a soccida	3
Art. 17 - Caccia e pesca	3
Titolo IV - COSTRUZIONI E CASE RURALI	3
Art. 18 - Costruzione dei fabbricati rurali	3
Art. 19 - Igiene dei fabbricati rurali	4
Art. 20 - Prevenzioni antincendio	4
Art. 21 - Depositi di esplosivi ed infiammabili	4
Art. 22 - Acque piovane e non	4
Art. 23 - Stalle e concimaie	4
Art. 24 - Annaffiamento con acque luride	4
Art. 25 - Cani da guardia	4
Art. 26 - Abbeveratoi per animali	4
Titolo V - FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI, RAMI E SPONDE	5
Art. 27 - Libero deflusso delle acque	5
Art. 28 - Distanze per fossi, canali e alberi	5
Art. 29 - Regimazione delle acque	5
Art. 30 - Spurgo e pulizia fossi e canali	5
Art. 31 - Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde	5
Art. 32 - Lavorazioni del terreno	6
Art. 33 - Canali ed opere consortili	6
Art. 34 - Dilavamento superficiale acque piovane	6
Titolo VI - MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA	6
Art. 35 - Difesa contro le malattie delle piante.	6
Art. 36 - Danni da deriva	7
Art. 37 - Cartelli per trattamenti velenosi	7
Art. 38 - Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni	7
Art. 39 - Contenitori di antiparassitari	7
Art. 40 - Residui di coltivazione	7
Art. 41 - Terreni ingerbidenti e vigneti incolti	7
Titolo VII - MALATTIE BESTIAME E TRASPORTO LETAME	8
Art. 42 - Obbligo di denuncia	8
Art. 43 - Malattie contagiose	8
Art. 44 - Animali morti	8
Art. 45 - Igiene delle stalle	8
Art. 46 - Trasporto di letame	8
Titolo VIII - MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE	9
Art. 47 - Transito di mezzi cingolati	9
Art. 48 - Strade interpoderali	9
Art. 49 - Strade vicinali ed interpoderali	9

Titolo IX - DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA.....	9
Art. 50 - Colture agrarie e loro limitazioni.....	9
Art. 51 - Allevamenti	9
Titolo X - VINCOLO FORESTALE	9
Art. 52 - Forestazione.....	9
Titolo XI - ACCENSIONE FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI	10
Art. 53 - Accensione fuochi	10
Art. 54 - Prevenzione incendi.....	10
Titolo XII - CONTROLLI E SANZIONI	10
Art. 55 - Violazioni e sanzioni	10
Art. 56 - Ripristino ed esecuzione d'ufficio	10
Art. 57 - Omissione di ottemperanza.....	10
Art. 58 - Sequestro e custodia	10
Titolo XIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	11
Art. 59 - Entrata in vigore	11
Art. 60 - Deroga	11
Art. 61 - Norme generali	11
ALLEGATO "A"	12
INDICE	14



Comune di Guarene

C.A.P. 12050

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. (0173) 611.103 - Fax 611127

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267 in data 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE. APPROVAZIONE.

da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale

1) Il Responsabile del servizio di ragioneria dà parere _____ in ordine alla regolarità contabile e tecnica dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(QUAZZO Rag. Giuliano)

2) Il responsabile del servizio scolastico socio-assistenziale dà parere _____ in ordine alla regolarità tecnica dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA SCOLASTICA SOCIO - ASSISTENZIALE - CULTURA
(QUAZZO Rag. Giuliano)

3) Il responsabile dell'area vigilanza-commercio-protezione civile -agricoltura dà parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica dando atto in particolare che:

**IL RESPONSABILE DELL' AREA VIGILANZA-COMMERCIO-PROTEZIONE CIVILE -
AGRICOLTURA**

f.to (DEMICHELIS Angelo)

4) Il responsabile dell'Ufficio Tecnico dà parere _____ in ordine alla regolarità tecnica, dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA e TECNICO MANUTENTIVA
(NASO Geom. Diego)

5) Il Segretario Comunale dà parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE - PUBBLICHE RELAZIONI - TURISMO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (DI NAPOLI D.ssa Anna)

18.08.2000, N. 267, Legge 24 novembre 1981 n. 689, Codice Civile e D.P.R. n. 571 del 22.07.1982 sulla base delle quali è stato redatto il Regolamento in oggetto;

Visto il parere di regolarità tecnica, emesso ai sensi del 1° comma art. 49, del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Area Vigilanza, Commercio, Protezione Civile, Agricoltura;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, emesso ai sensi del 2° comma art. 49 D.Lgs. 267/2000 dal Segretario Comunale;

Presenti n. 11

Voti Favorevoli n. 11

Voti Astenuti n. 0

Voti Contrari n. 0

resi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) di approvare il regolamento di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale del Roero, nel testo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 61 articoli oltre l'allegato "A";

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to: CRAVANZOLA EMILIO

Il Consigliere Anziano
F.to: BOFFA CARLA

Il Segretario Comunale
F.to: DI NAPOLI D.SSA ANNA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14 MAG. 2004 al 28 MAG. 2004, come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto

Guarene, li 14 MAG. 2004

Il Segretario Comunale
DI NAPOLI D.SSA ANNA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ♦ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000).
- ♦ Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs 267 del 18 agosto 2000).

Il Segretario Comunale
DI NAPOLI D.SSA ANNA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Guarene, li 14 MAG. 2004

Il Segretario Comunale